



07 MAGGIO 2025

Il “sottile vincolo”: dubbi e prospettive  
sulla cittadinanza *iure sanguinis*

di Nicola Brutti

Professore associato di Diritto privato comparato  
Università degli Studi di Padova



# Il “sottile vincolo”: dubbi e prospettive sulla cittadinanza *iure sanguinis* \*

**di Nicola Brutti**

Professore associato di Diritto privato comparato  
Università degli Studi di Padova

**Abstract [It]:** Il Tribunale di Bologna solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 91/1992, in relazione alla cittadinanza *iure sanguinis*. Secondo il Giudice, tale riconoscimento dovrebbe essere integrato con limiti generazionali o temporali che attestino un effettivo legame con l'Italia. Sebbene i dubbi sollevati appaiano rilevanti, un intervento in tal senso sembra eccedere le competenze sia del giudice ordinario, sia della Corte costituzionale. Spetta dunque al legislatore, nella piena consapevolezza della complessità del tema, riconsiderare gli interessi in gioco.

**Title:** The “thin bond”: doubts and perspectives on citizenship *iure sanguinis*

**Abstract [En]:** The Court of Bologna raises the question of the constitutional legitimacy of the art. 1 of law 91/1992, regarding *iure sanguinis* citizenship. This should be integrated - in the Judge's opinion - with generational or temporal limits that attest to an effective link with Italy. The doubts are noteworthy, however such an action seems to go beyond the scope of both the ordinary judge and the Constitutional Court. It is up to the legislator, who should have full knowledge of the topic, to reassess the interests at stake.

**Parole chiave:** cittadinanza, *ius sanguinis*, immigrazione, principio di uguaglianza, legittimità costituzionale

**Keywords:** citizenship, *ius sanguinis*, immigration, equality principle, constitutional legitimacy

**Sommario:** 1. Il caso: Tribunale di Bologna, ordinanza del 26 novembre 2024. 2. Cittadinanza *iure sanguinis*: un modello “conservatore”. 3. Riparazioni (tardive) e impulsi al cambiamento. 4. Vaglio di costituzionalità e opzioni legislative.

## 1. Il caso: Tribunale di Bologna, ordinanza del 26 novembre 2024

Alcuni ricorrenti brasiliani presentano domanda di cittadinanza basata su documentazione attestante una discendenza diretta da cittadina italiana nata a Marzabotto il 27 aprile 1874. Come noto, la cittadinanza *iure sanguinis* contemplata nell'art. 1, comma 1, lett. a), l. n. 91 del 1992 comporta l'automatica trasmissione dello *status civitatis* al figlio di cittadino italiano, ancorché nato all'estero, senza prevedere alcun vincolo temporale o generazionale. Il Tribunale di Bologna, soffermandosi su una serie di argomenti, in particolare sulla carenza di alcun legame effettivo tra i richiedenti e l'Italia, prospetta la potenziale illegittimità costituzionale della norma citata. La tesi prende le mosse da alcuni profondi mutamenti che hanno investito la realtà regolata dalla norma e che possono così sintetizzarsi: i. moltiplicazione esponenziale di aventi diritto, italo-discendenti, privi di alcun genuino rapporto con l'Italia e residenti soprattutto in Paesi dell'America latina ciclicamente flagellati da catastrofi economiche; ii. formidabile

---

\* Articolo sottoposto a referaggio.

digitalizzazione delle comunicazioni via Internet, con conseguente semplificazione e velocizzazione della ricerca documentale ed ulteriore ampliamento della platea dei potenziali richiedenti; iii. il fatto che questi ultimi, in gran parte dei casi, ambirebbero con piglio utilitaristico alla cittadinanza italiana, alla stregua di un lasciapassare per raggiungere altri Stati membri dell'Unione Europea oppure gli Stati Uniti d'America, che notoriamente semplificano accesso e permanenza ai cittadini italiani; iv. aumento progressivo del carico di richieste gravante sull'amministrazione statale e sul sistema giudiziario che rende il nostro paese un *unicum* a livello globale; v. tutto ciò stride fortemente con le barriere alla cittadinanza (naturalizzazione) opposte ai figli di immigrati nati in Italia che, secondo l'ordinanza, sviluppano ben più solidi e comprovati legami con il nostro Paese. Dunque, in tal caso si profilerebbe un trattamento discriminatorio a loro danno (art. 3 Cost.).

Come sostiene il Giudice *a quo*, siccome la Costituzione prevede che la “sovranià appartiene al popolo” (art. 1 Cost.), lo stesso concetto di “popolo”, connotato in senso identitario e nazionale, sarebbe incompatibile con il criterio della discendenza di cui all'art. 1 L. n. 91 del 1992, in quanto caratterizzato dall'assenza di limiti. L'effettività dei rapporti con la comunità statale e con il relativo territorio che dovrebbe fungere da necessario collante dell'assetto democratico risulta del tutto assente nel caso prospettato. Lo stesso diritto di voto finirebbe in molti casi per essere esercitato indipendentemente dalla contribuzione fiscale.

Il tenue vincolo di discendenza da un antenato anche remoto non corrisponde neppure a concreti legami familiari, restituendo una connessione meramente formale. Ciò è confermato dalla nozione di famiglia emergente dall'articolo 29 della Costituzione, che rimanda «non ad una nozione giusnaturalistica fondata su vincoli di sangue, ma al necessario ancoramento alla realtà sociale (sicché deve tenere conto “dell'evoluzione della società e dei costumi”, Corte costituzionale sentenza n. 138 del 2010, § 9, Considerando in diritto)».

Nei criteri di riconoscimento della cittadinanza adottati dai principali Stati europei emerge l'importanza, ad avviso del Tribunale, di un progressivo consolidamento dei rapporti con il Paese che invece la nostra disciplina ignora completamente. L'estensione con legge nazionale della cittadinanza italiana a decine di milioni di persone, prive di alcun legame effettivo con l'Italia, crea contemporaneamente altrettanti cittadini europei. Pur essendo i modi di acquisto, perdita e riacquisto della cittadinanza, di competenza degli Stati membri, la disciplina potrebbe non rispettare il principio di proporzionalità, ponendosi in contrasto con l'ordinamento dell'Unione Europea. Si ritiene, inoltre, il principio di effettività, sancito dalla giurisprudenza internazionale, un ulteriore indicatore della non ragionevolezza della disciplina italiana. Tuttavia, lo stesso Giudice remittente ne conferma la non vincolatività diretta per lo Stato. L'avviso del Tribunale è che non sia manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, comma 1, lett. a), l. 91/1992 secondo cui “è cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini”, in riferimento ai parametri di cui agli articoli 1, 3, 117 Cost., avuto riguardo, per quest’ultimo, ai principi derivanti dall'ordinamento internazionale e dagli articoli 9 del Trattato dell'Unione Europea e 20 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Il Giudice *a quo* suggerisce alla Corte costituzionale di inserire, fatta comunque salva l'ipotesi di chi sia apolide, limiti generazionali o temporali (pari ad esempio a vent'anni come per la prescrizione dei reati più gravi e per l'usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari). Un ragionevole punto di equilibrio, diretto ad assicurare l'effettività del legame con l'Italia, potrebbe essere individuato, secondo il Giudice remittente, nel riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis* entro il limite di due generazioni, salva la prova che uno degli ascendenti o la persona interessata abbia vissuto in Italia per almeno due anni.

## 2. Cittadinanza *iure sanguinis*: un modello “conservatore”

La cittadinanza è concetto che ha radici antiche e si sviluppa di pari passo con le teorie dello Stato moderno<sup>1</sup>.

Vale la pena riportare il seguente passo dell’ordinanza in commento, che riguarda l’art. 1 Cost.: “Non pare indifferente, inoltre, che la disposizione riferisca all’«Italia», e non allo «Stato italiano» le nozioni di popolo e di sovranità, a sottolineare una funzione non meramente istituzionale, ma aperta alla stessa identità spirituale della nazione ed alla dimensione orizzontale della comunità nazionale. È stato osservato al riguardo il connubio tra cittadinanza e nazionalità, sottolineando il rilievo anche per la cittadinanza della comunanza di linguaggio, tradizioni culturali e storiche, sintetizzabili nella nozione di nazionalità”. Degna di interesse appare l’enfasi posta su un’idea di cittadinanza che rinvia ad un’appartenenza identitaria (di un soggetto ad un gruppo), i cui elementi di aggregazione possono condensarsi nel concetto di nazionalità<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Sulle fondamenta del concetto di cittadinanza e la centralità del rapporto tra uomo e comunità politica, la mente va ad ARISTOTELE, *Politica* (a cura di R. LAURENTI), Laterza, Roma-Bari, 2000, III, p. 73, su cui G. PAROLIN, *Dimensioni dell'appartenenza e della cittadinanza nel mondo arabo*, Jovene, Napoli, 2007, pp. 2-3. Bartolo da Sassoferrato avvierà la riflessione sul potere della *civitas* di creare nuovi cittadini, come portato di *ius gentium* e diritto civile, anziché del diritto naturale. Cfr. J. KIRSHNER, «*Civitas sibi faciat civem*»: Bartolus of Sassoferrato's Doctrine on the Making of a Citizen, in *Speculum*, XLVIII, 1973, 713. Secondo S. RODOTÁ, *Cittadinanza: una postfazione*, in D. ZOLO (a cura di), *La cittadinanza. Appartenenza, identità, diritti*, Laterza, Roma-Bari, 1994, 295, la cittadinanza è sempre stata una delle formule attraverso le quali venivano definite le modalità di appartenenza all'ordine politico. Di fatto, ancor prima della riflessione critica di Marshall, i modelli formali ottocenteschi si erano arricchiti di elementi ulteriori tendenti a valorizzare, da un lato, legami effettivi con la comunità, dall'altro, nuovi diritti, come quello di voto. Cfr. T.H. MARSHALL, *Cittadinanza e classe sociale*, Utet, Torino, 1976 (tit. orig. *Citizenship and Social Class*, 1950), pp. 24 ss. Sui diversi approcci, J. HABERMAS, *Cittadinanza politica e identità nazionale. Riflessioni sul futuro dell'Europa* (tit. orig. *Staatsbürgerschaft und nationale Identität*, 1990), in Id., *Morale Diritto, Politica*, Einaudi, Torino, 2001, p. 127; R. BRUBAKER, *Citizenship and Nationhood in France and Germany*, Harvard University Press, Cambridge MA, 1992, *passim*.

<sup>2</sup> Non è insolito rilevare impostazioni (es. modello assimilazionista francese) volte a sovrapporre i due concetti (nazionalità e cittadinanza). Mentre cittadinanza è nozione essenzialmente giuridica, potendo assumere contenuti diversi, in termini di diritti e doveri spettanti al titolare, la nazionalità indica la sintesi del patrimonio culturale e linguistico

Si potrebbe obiettare che la Costituzione, dando per implicito il significato di cittadinanza e affidandone i requisiti alla legislazione statale, sembra mantenere una visione più neutra e, semmai, pluralista ed inclusiva<sup>3</sup>. Per esempio, protegge lo *status civitatis* anche in capo a chi, in quanto esponente di una minoranza linguistica, o di altro genere (art. 22 Cost.), non si riconosca in alcuna pretesa, esclusiva, identità nazionale<sup>4</sup>. Come recentemente sottolineato dalle Sezioni Unite, “Essenzialmente la cittadinanza è una qualità, attribuita dalla legge, che indica l’appartenenza di un soggetto a uno Stato. A essa corrisponde un patrimonio variabile di diritti e doveri di matrice pubblica e costituzionale (uno *status*, come si suol dire)”<sup>5</sup>.

Secondo il Tribunale di Bologna, i ricorrenti non sarebbero in grado di onorare tali diritti e doveri, a causa di una carenza di legami genuini con l’Italia, carenza il cui accertamento sembra, tuttavia, precluso al giudice. Se il Tribunale, nel riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis*, non è chiamato - dalle norme

---

identificante un gruppo (*ethnos*). Cfr. G. ALPA, *La persona. Tra cittadinanza e mercato*, Feltrinelli, Milano, 1992, p. 32; E. GROSSO, *L’integrazione alla francese: tra assimilazione e differenza*, in G. CERRINA FERONI, V. FEDERICO, *Società multiculturali e percorsi di integrazione: Francia, Germania, Regno Unito ed Italia a confronto*, Firenze University Press, 2017, pp. 70 ss.. Sulla frequente commistione tra le due figure, G. CORDINI, *Considerazioni sulla cittadinanza nella comparazione degli ordinamenti costituzionali. Africa, America Latina e Asia*, in *Il Politico*, 2010, anno LXXV, n. 3, p. 197; nonché, M. LA TORRE, *Cittadinanza e nazionalità. Identità o differenza?*, in *Sociologia del diritto*, 2001, 3, pp. 81 ss..

<sup>3</sup> Per chiarire cosa sia la cittadinanza, e a quali condizioni sussista, la dottrina rinvia, più che al concetto di nazione, all’importanza delle norme provenienti dall’ordinamento giuridico cui la cittadinanza attiene. D’altra parte, il popolo (collettività o gruppo sociale che si dà un ordine), la sovranità (espressa per il tramite di un centro di potere superiore ad ogni altro possibile, al quale la collettività è subordinata) e il territorio (ambito spaziale del gruppo e dell’autorità sovrana che ne è manifestazione) si considerano elementi costitutivi dello Stato (e non della nazione). *Ex multis*, F. MODUGNO, *Capitolo I. Ordinamento, Diritto, Stato*, in Id. (a cura di), *Diritto pubblico*, Giappichelli, 2023, pp. 52-56; S. LABRIOLA, “*Status civitatis*” e norme costituzionali, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1977, pp. 1317 ss., spec. p. 1332.

<sup>4</sup> La tutela dell’identità, in quanto unità (di lingua, di tradizioni etc.), presuppone il sacrificio della diversità. Se si vuole salvaguardare anche quest’ultima, si deve concepire un’unità nel rispetto delle diversità. Cfr. G. ALPA, *Il diritto di essere se stessi*, La nave di Teseo, Milano, 2021, 280. In riferimento all’art. 6 Cost. (La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche), si è affermato: “Tale principio fondamentale si situa al punto di incontro con altri principi, talora definiti “supremi”, che qualificano indefettibilmente e necessariamente l’ordinamento vigente, come il principio pluralistico riconosciuto dall’art. 2 – essendo la lingua un elemento di identità individuale e collettiva di importanza basilare – e il principio di eguaglianza riconosciuto dall’art. 3 della Costituzione, il quale, nel primo comma, stabilisce la pari dignità sociale e l’eguaglianza di fronte alla legge di tutti i cittadini, senza distinzione di lingua, e, nel secondo comma, prescrive l’adozione di norme che valgano anche positivamente per rimuovere le situazioni di fatto da cui possano derivare conseguenze discriminatorie”. Così Corte cost., sent. 29 gennaio 1996, n. 15, in *Giur. cost.*, 1996, 140; Corte cost., 24 febbraio 1992, n. 62, in *Giur. cost.*, 1992, 326, con nota di S. BARTOLE, *La tutela della minoranza slovena fra giurisprudenza costituzionale e legislazione ordinaria*; nonché, più in generale, A. PIZZORUSSO, *Le minoranze nel diritto pubblico interno*, Giuffrè, 1967, p. 193; G. SILVESTRI, *Dal potere ai principi. Libertà ed eguaglianza nel costituzionalismo contemporaneo*, Laterza, 2009, pp. 82 ss.

<sup>5</sup> Cfr. Cass. civ. Sez. Un., 24 agosto 2022, n. 25317 (similmente C. cost. sentenza 9 aprile 1975 n. 87, § 2: «stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici») in *Foro it.*, 2023, c. 3738, con nota di P. CARBONE, “*Grande naturalizzazione*”? *No grazie. Cittadinanza “iure sanguinis” al vaglio delle sezioni unite* (i tentativi di sostenere la rilevanza di indici oggettivi di *genuine link* e di ipotesi di perdita per rinuncia tacita della cittadinanza sono stati disattesi dalle Sezioni Unite che ne hanno rimarcato invece il carattere di diritto fondamentale, permanente e imprescrittibile, acquisito a titolo originario alla nascita); nonché in *Giur. it.*, 2023, n. 11, pp. 2358 ss. con nota di G. BONATO, *Cittadinanza - La Grande Naturalizzazione brasiliana non causò la perdita della cittadinanza italiana* (sulla linearità di legislazione e giurisprudenza, dall’Unità d’Italia ad oggi, nel rimarcare la completezza del principio della cittadinanza *iure sanguinis*).

attualmente in vigore- a verificare la sussistenza di particolari nessi che non siano la mera discendenza da cittadino italiano, non si vede perché tali nessi dovrebbero rilevare (ai fini di un giudizio prognostico) sulla possibilità di onorare i diritti e doveri di cui sopra.

Si dovrebbe piuttosto fare riferimento a quanto previsto dalla legge, in quanto espressione della sovranità nazionale, nel definire i criteri di attribuzione della cittadinanza<sup>6</sup>. Risale al *Code Napoléon* la cristallizzazione di un principio di discendenza c.d. “puro”, secondo cui tutti i figli di cittadini francesi, seppur nati all'estero, sono francesi<sup>7</sup>. L'essenza di tale norma è stata ricondotta ad una base individualistico-familiare, tipica di una concezione liberale e slegata dal vincolo territoriale, retaggio dell'*Ancien régime*<sup>8</sup>. Ma il criterio della discendenza, privo di limiti generazionali, serve anche a mantenere vivi quei sottili legami tra lo Stato e i discendenti degli emigrati<sup>9</sup>.

La norma di matrice francese, recepita anche in Italia, sarà dapprima affidata al codice civile del 1865 (art. 4), e successivamente dislocata nella legislazione speciale, su cui riposa ancor oggi in forma pressoché inalterata, “salva l'estensione alle forme di filiazione diverse dalla discendenza genetica e alla discendenza in linea femminile”<sup>10</sup>. Il riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis*, quale diritto soggettivo, a titolo originario, richiede spesso il ricorso alla giurisdizione civile, considerata la proverbiale lentezza del procedimento in sede Consolare<sup>11</sup>.

---

<sup>6</sup> Cfr. P. COSTA, *La cittadinanza: un tentativo di ricostruzione “archeologica”*, in D. ZOLO (a cura di), *La cittadinanza. Appartenenza, identità, diritti*, cit., pp. 66-67; M. CUNIBERTI, *La cittadinanza. Libertà dell'uomo e libertà del cittadino nella Costituzione italiana*, Cedam, 1997, pp. 57 ss.; G. BISCOTTINI, *Cittadinanza*, in *Enc. dir.*, vol. VII, 1960, pp. 140 ss.

<sup>7</sup> Art. 10 del *Code Civil* del 1804 (“Tout enfant né d'un Français en pays étranger, est Français”). In tal senso si osservava: «c'est donc aujourd'hui l'origine, c'est le sang qui seul fait le Français de naissance, et non plus le lien, le territoire national» (DEMOLOMBE, *Cours de code civil*, Durand, 1845, 149). Cfr. anche B. AUDIT, *Le code civil et la nationalité française*, in Y. LEQUETTE, L. LEVENEUR (dir.), *1804-2004 Le code civil: un passé un présent un avenir*, Dalloz, Paris, 2004, pp. 739 ss.; E. GROSSO, *Le vie della cittadinanza: le grandi radici, i modelli storici di riferimento*, Cedam, Padova, 1997, pp. 191 ss.

<sup>8</sup> Cfr. P. WEIL (avec Nicolas Truong), *Le Sens de la République*, Grasset, Paris, 2015, p. 31; G. BASCHERINI, *Brevi considerazioni storico-comparative su cittadinanza, “ius sanguinis” e “ius soli” nella vicenda italiana*, in *Dir. um. dir. int.*, 2019, 1, pp. 55 (il passaggio dal criterio territoriale a quello parentale caratterizzante la codificazione napoleonica della cittadinanza opera una rottura con la tradizione feudale, nella quale lo *ius soli* si ricollegava al vincolo che legava ad una signoria tanto un territorio quanto i sudditi che vi nascevano).

<sup>9</sup> Cfr. P. CARBONE, *Migrazioni e cittadinanza nell'era della globalizzazione: riflessioni di un comparatista*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2005, fasc. 4, pp. 679 ss.

<sup>10</sup> Cfr. Trib. Bologna, cit.

<sup>11</sup> Cfr. R. CLERICI, *Cittadinanza e apolidia*, in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, 2020, fasc. 2, *Rassegne di giurisprudenza italiana*, pp. 169 ss.: l'acquisto della cittadinanza ex art. 1 (*iure sanguinis*) della l. 91/1992- oltre alle ipotesi di cui all'art. 5 (per matrimonio) e 4 della medesima legge, relative all'acquisto della cittadinanza per beneficio di legge o per elezione- configura la situazione giuridica soggettiva del richiedente come di diritto soggettivo da cui esula il potere discrezionale dell'amministrazione. Pertanto, la competenza giurisdizionale è posta in capo al giudice ordinario (Sez. Specializzate in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea ex d.l. 13/2017, art. 3, c. 2). Non è questa la sede per affrontare il problema dei tempi di conclusione dei procedimenti che, oltre a presentare aspetti di dubbia costituzionalità, pregiudicano gravemente l'esercizio del diritto da parte di chi ne sia già titolare. In giurisprudenza, si veda, ad esempio, Trib. Firenze, sent. n. 2897 del 12/10/2023 (“l'interesse ad agire deve ritenersi sussistente atteso che parte ricorrente ha dedotto di aver tentato invano di ottenere un appuntamento presso il Consolato generale d'Italia a Buenos Aires al fine di presentare la richiesta di riconoscimento del proprio *status civitatis* italiano *iure sanguinis*”); TAR Lazio, sez. I, sent. n. 4554 del 30/5/2011 (inadempiamento dell'Amministrazione

I Paesi europei sono divenuti, già dalla fine del secolo scorso, meta anziché fonte dei grandi flussi migratori. Per evidenti ragioni socio-demografiche debbono promuovere politiche di inclusione, anche riponderando i requisiti per l'ottenimento della cittadinanza<sup>12</sup>.

In generale, si tende a valorizzare il legame tra persona e territorio (nascita o residenza prolungata) entro cui lo Stato esercita la propria sovranità (*ius soli, ius domicili*), oppure il rapporto di filiazione, mantenendo legami, perfino tenui e remoti, con i discendenti di cittadini che siano emigrati all'estero (*ius sanguinis*). Gli elementi dell'uno e dell'altro modello potrebbero combinarsi, anche in modo sfumato, in relazione a diversi fattori: cambiamenti socio-demografici inerenti ai flussi migratori, relazioni internazionali, conservazione di radici comuni, ma soprattutto politiche del diritto e scelte del legislatore. Occorre sottolineare come, eccettuata l'Italia, i principali Paesi che presentavano lo stesso modello di *ius sanguinis*, tra cui Francia e Germania, abbiano da tempo provveduto a restringerne, in via legislativa, le maglie<sup>13</sup>.

---

degli Affari Esteri riguardo alla conclusione del procedimento preordinato alla legalizzazione documentale e ordine all'Autorità consolare di fornire positivo riscontro alla richiesta entro il termine di 90 giorni). Sull'abnormità dei termini per la conclusione del procedimento, P. MOROZZO DELLA ROCCA, *Alcune criticità e possibili profili di illegittimità costituzionale della normativa italiana sulla cittadinanza*, in G. SANTORO (a cura di), *I profili di illegittimità costituzionale della legge sulla cittadinanza*, Antigone edizioni, s.d., pp. 35 ss.

<sup>12</sup> Per una critica alla trasmissione di tipo ereditario della cittadinanza, avulsa da effettivi legami linguistico-culturali con lo Stato, P. MOROZZO DELLA ROCCA, *Il perimetro della cittadinanza tra eccessi dello "ius sanguinis" e sottovalutazione dello "ius culturae"*, in *Storia e Politica. Annali della Fondazione Ugo La Malfa -XXXIII*, 2018, p. 125; G. ZINCONI, *Due pesi e due misure: pronipoti d'Italia e nuovi immigrati*, in Id. (a cura di), *Familismo legale. Come (non) diventare italiani*, Laterza, Roma-Bari, 2006, pp. 3 ss. Di insostenibilità del modello italiano di *ius sanguinis* e «abnorme numero di italiani "virtuali" o "latenti"» discorre M. SAVINO, *Quale cittadinanza per l'Italia?*, in Id. (a cura di), *Oltre lo ius soli. La cittadinanza italiana in prospettiva comparata*, Istituto di Ricerche sulla Pubblica Amministrazione, 2014, p. 7, ed ivi ulteriore analisi critica di V. VOLPE, Italia, pp. 50-52.

<sup>13</sup> Il § 4 (4) della riforma sulla cittadinanza (*Gesetz zur Reform des Staatsangehörigkeit- StAG Reform*), in vigore in Germania dall'1/1/2000, prevede che la cittadinanza tedesca non si acquisisca secondo il principio di discendenza diretta (*Abstammungsprinzip*) in caso di nascita all'estero, se il genitore tedesco sia nato all'estero dopo il 31 dicembre 1999 e vi abbia la residenza abituale, a meno che il figlio non diventi altrimenti apolide. La prima parte della norma non ha effetto se, entro un anno dalla nascita del figlio, viene presentata una domanda ai sensi dell'articolo 36 della legge sullo stato civile per l'iscrizione della nascita nel registro dell'anagrafe. Da sottolineare come tale riforma, nel fissare il limite alla seconda generazione, scattò- a garanzia dei diritti acquisiti e del principio di legittimo affidamento- solo per i genitori nati all'estero in epoca successiva alla sua entrata in vigore. In tema, G. RENNER, *Was ist neu am neuen Staatsangehörigkeitsrecht*, in *Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik (ZAR)*, 1999, p. 155; Hans VON MANGOLDT, *Ius-sanguinis-Prinzip, Ius-soli-Prinzip und Mehrstaatigkeit: Umbrüche durch das Staatsangehörigkeitsreformgesetz*, in *ZAR*, 1999, pp. 243, 244; M. HENNEKE, *Die Einführung des Territorialitätsprinzips in das deutsche Staatsangehörigkeitsrecht*, Ruhr-Universität, Bochum, 2002, pp. 84 e 144-154, dove si mostra, con riferimenti comparatistici, come la maggior parte dei Paesi europei abbia abbandonato il criterio di discendenza "puro", in favore di sistemi misti, con requisiti di *ius soli* e residenza prolungata sul territorio. Sottolinea come la riforma tedesca abbia diluito il criterio della discendenza con quello del *genuine link*, K. MERTENS, *Das neue deutsche Staatsangehörigkeitsrecht: eine verfassungsrechtliche Untersuchung*, Tenea Verlag Ltd., Berlin, 2004, 129. In Francia, la cittadinanza per filiazione non ha precisi limiti generazionali (art. 18 c.c.); tuttavia, in base alla modifica introdotta dalla legge n. 93-933 del 22 luglio 1993, la perdita della cittadinanza può essere dichiarata in giudizio nel caso in cui l'interessato non abbia la residenza abituale in Francia e i suoi ascendenti non risiedano nel Paese da almeno cinquant'anni (art. 23-6 c.c.). In favore di un temperamento- non completa eliminazione- del criterio della discendenza, cfr. C. DUMBRAVA, R. BAUBÖCK (a cura di), *Bloodlines and belonging. Time to abandon ius sanguinis?*, in *EUI Working Paper RSCAS 2015/80*, 1-51; nonché F. RAIMONDO, *Ius culturae: ai confini tra cittadinanza e integrazione? La riforma italiana e l'esperienza francese*, in E. FERIOLI (a cura di), *La cittadinanza in Francia e in Italia: proposte di riforma e prospettive future*, in *STALS / Panoptica Joint Issue 1/2017*, 81 ss..

Tali interventi sono tutt'altro che occasionali, rientrando in una più sistematica riforma dei criteri attributivi della cittadinanza, intesa a valorizzare il legame effettivo con il territorio e la cultura locali. Non a caso la recente pronuncia delle Sezioni Unite ha incidentalmente qualificato il nostro modello come “conservatore”<sup>14</sup>.

### 3. Riparazioni (tardive) e impulsi al cambiamento

Ciò detto, anche da noi si può cogliere una trasformazione del concetto di *ius sanguinis*, i cui passaggi possono essere, così, sintetizzati. In primo luogo, la trasmissione della cittadinanza per linea materna, per via dell'operare del principio di uguaglianza, ha costituito una doverosa riparazione del diritto delle donne-cittadine che non avevano potuto trasmettere la cittadinanza ai propri figli, ma anche una delle cause del formidabile incremento delle domande dei loro discendenti<sup>15</sup>. La giurisprudenza, dapprima costituzionale, e poi anche di legittimità e di merito, ha confermato la possibilità di riconoscere retroattivamente la cittadinanza, indipendentemente dalle disposizioni discriminatorie precedenti all'entrata in vigore della Costituzione<sup>16</sup>.

Inoltre, la -relativamente recente- istituzione della doppia cittadinanza (L. 91/1992), per lungo tempo solo tollerata, ha modificato profondamente il concetto stesso di appartenenza nazionale, comportando

---

<sup>14</sup>Cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 25317/2022, cit., 3738. Cfr. anche G. BASCHERINI, *op. cit.*, pp. 60-61, che osserva “La legge n. 91, se elimina le ultime disparità di genere in materia di cittadinanza e adegua la normativa alla neo-istituita cittadinanza europea, non rivela la stessa sensibilità verso i mutamenti intervenuti nelle dinamiche migratorie, evidenziando in tal modo la valenza escludente che viene a giocare il criterio del sangue nel mutato contesto.”

<sup>15</sup> C. cost. 16 aprile 1975, n. 87 (illegittimità della norma che prevedeva la perdita automatica della cittadinanza della donna sposata con cittadino straniero); nonché C. cost. 9 gennaio 1983, n. 30 (estensione della cittadinanza *iure sanguinis* al figlio di madre cittadina), cui è seguita Cass. civ. Sez. Un., 25 febbraio 2009, n. 4466, che, riguardo agli effetti della dichiarazione di incostituzionalità della Legge n. 555 del 1912 (artt. 1 e 10) ha chiarito che tali effetti non si limitano a coprire solo l'epoca successiva all'entrata in vigore della Costituzione, poiché continuare a negare ai figli (e ai loro discendenti) l'acquisto della cittadinanza italiana, anche dopo la sopraggiunta incostituzionalità dell'evento che l'aveva impedito, determinerebbe un inammissibile “perdurare delle conseguenze di una normativa discriminatoria e violativa di diritti fondamentali della donna, in assenza di un evento esterno che abbia reso definitivo il rapporto regolato dalle norme incostituzionali”. Vedi la pronuncia in discorso in *Rass. Avv. Stato*, 2009, fasc. 2, pp. 221-225, con nota di L. D'ASCIA, *Questioni di cittadinanza per i discendenti delle donne italiane, sposate con stranieri prima dell'entrata in vigore della Costituzione. Una “lettura costituzionale” delle Sezioni Unite che evoca la tecnica manipolativa della Corte Costituzionale*. Cfr. anche O. VERCELLI, *Sentenza n. 4466/2009: la Cassazione (S.S.UU.) fornisce una lettura innovativa e costituzionalmente corretta dell'art. 219 della legge n. 151/1975. Disamina e commento pratico (Nota a Cass. sez. un. civ. 25 febbraio 2009, n. 4466)* in *Lo stato civile italiano*, 2009, fasc. 7, pp. 487-489; A. PACE, *La c.d. retroattività delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale in materia di status*, in *Foro it.*, 2012, fasc. 6, pp. 224-230; Per una interessante disamina dei risvolti discriminatori dello *ius sanguinis* nell'esperienza statunitense, K. COLLINS, *Illegitimate Borders: Jus Sanguinis Citizenship and the Legal Construction of Family, Race, and Nation*, in *Yale Law Journal*, 2014, 123, p. 2134.

<sup>16</sup> Cfr. Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009 cit. nota prec. (e, di recente, Trib. Roma, XVIII sez. civ, Ordinanza del 29 luglio 2019, Giudice Cecilia Pratesi) secondo cui “lo stato di cittadino costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità e imprescrittibilità che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato” (la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli nati all'estero da madre cittadina (e conseguentemente ai loro discendenti), anche se non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948). Di recente, cfr. M. MELLONE, *Disciplina della cittadinanza italiana e donne cittadine. Una discriminazione mai terminata*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020, *passim*.

un'ulteriore dissociazione tra “cittadinanza” in senso giuridico, sempre più inclusiva e globale, e “nazionalità” intesa in senso identitario e culturale. Ciò si evince, in particolare, dall'applicazione dello *ius sanguinis* a persone che, pur essendo discendenti di italiani, hanno vissuto e si sono integrate in contesti culturali e nazionali diversi. Occorre rimarcare che, sino ad un recente passato, tale opportunità appariva fortemente condizionata e limitata da una concezione restrittiva (preclusioni della linea femminile di discendenza, sfavore per la doppia cittadinanza, minori informazioni circa la documentazione necessaria etc.)<sup>17</sup>. Con ciò, veniva di fatto esperita di rado e solo da chi desiderasse ritornare stabilmente in Patria. Nell'odierno contesto globalizzato, anche per via della digitalizzazione delle comunicazioni, è, invece, esploso il numero degli italo-discendenti che decidono di attivare il procedimento, come una sorta di investimento o assicurazione sul loro futuro, indipendentemente da una reale ed attuale volontà di trasferirsi in Italia.

Che la cittadinanza sia materia di competenza esclusiva degli Stati, sul piano del diritto internazionale e dell'Unione Europea, è pacifico e confermato sia dall'art. 9 TUE che dall'art. 20 TFUE<sup>18</sup>. La giurisprudenza della Corte di Giustizia nel caso Micheletti<sup>19</sup>, senza entrare nel merito dei criteri attributivi adottati dai singoli Stati membri, si è limitata a sottolineare che questi ultimi, in tema di acquisto e perdita della cittadinanza, debbono tenere conto della legislazione euro-unitaria. Ciò significa sostanzialmente aver riguardo per la protezione dei diritti fondamentali e per il principio di proporzionalità e ragionevolezza, ponendo, caso per caso, nella giusta luce il ruolo del legame autentico (*genuine link*)<sup>20</sup>. Si pensi a quest'ultimo elemento come limite rispetto a forme di arbitrio, ad esempio per prevenire che la cittadinanza sia ridotta a mera *commodity*, alla stregua di un qualsiasi bene commerciabile<sup>21</sup>, ovvero al suo utilizzo per imporre forme penalizzanti di perdita della cittadinanza<sup>22</sup>.

---

<sup>17</sup> Si veda, nella stessa ottica, anche la pronuncia della C. Cost. 25 giugno 2015 n. 119, riguardante l'accesso al servizio civile da parte degli stranieri regolarmente soggiornanti, nella quale si evidenzia come la cittadinanza non sia solo un rapporto giuridico con lo Stato, ma anche un concetto dinamico legato alla partecipazione alla comunità in ottica sociale e solidaristica. Cfr. G. MONACO, *L'istituzione del servizio civile universale e la sua apertura allo straniero regolarmente soggiornante in Italia*, in Rivista AIC, 4/2016, p. 15.

<sup>18</sup> Cfr. già P. WEIS, *Nationality and Statelessness in International Law*, Stevens & Sons Ltd, London, 1956, p. 106; sulla cittadinanza europea, M.A. LIVI, F. MACARIO, *Profili generali*, in LIPARI (a cura di), *Diritto privato europeo*, Cedam, 1997, pp. 127 ss.; L.S. ROSSI, *La cittadinanza dell'Unione europea*, in A. TIZZANO (a cura di) *Il processo di integrazione europea: un bilancio di 50 anni dopo i Trattati di Roma*, Giappichelli, 2008, 69-85; L. PIERDOMINICI, *Asqzardo e logica della cittadinanza europea. Appunti per uno studio della sua capacità trasformativa*, in E. FERIOLI (a cura di), op. cit., pp. 135 ss.

<sup>19</sup> CGCE, 7/8/1992, caso C-369/90, Micheletti su cui C. MARGIOTTA, O. VONK, *Doppia cittadinanza e cittadinanza duale: normative degli Stati membri e cittadinanza europea in Diritto, immigrazione e cittadinanza*, 4/2010, pp. 13-34.

<sup>20</sup> Cfr. C. AMALFITANO, *General principles of EU law and the protection of fundamental rights*, Elgar Publishing, Cheltenham, 2018, pp. 7 ss.; S. FORLATI, *Nationality as a Human Right*, in S. FORLATI, A. ANNONI (Eds), *The Changing Role of Nationality in International Law*, Taylor & Francis, 2013, 18 ss.; R. THWAITES, *The life and times of the genuine link*, in *Victoria University of Wellington Law Review (VUWLR)*, 2018, 49, pp. 645-670, spec. 655 (per una critica alla sentenza *Nottebohm*).

<sup>21</sup> O. AMMANN, *Passports for Sale: How (Un)Meritocratic Are Citizenship by Investment Programmes?*, in *Eur. J. Migr. Law*, 2020, 23, pp. 327 ss.

<sup>22</sup> V. *infra* note 35 e 36.

Di recente, lo stesso concetto di *genuine link* in relazione all'art. 20 TFUE è stato oggetto di due interpretazioni contrastanti nel caso Commissione Europea c. Malta (causa C-181/23)<sup>23</sup>. La Commissione Europea sostiene che l'articolo 20 TFUE implichi l'esistenza di un *genuine link* tra il cittadino e lo Stato membro che concede la cittadinanza. Questo legame autentico sarebbe necessario per garantire che la cittadinanza dell'Unione sia attribuita a persone con una connessione reale allo Stato membro, evitando così pratiche come la mercificazione della cittadinanza a persone senza alcun legame sostanziale con il paese. Al contrario, l'Avvocato Generale Collins, nel suo parere del 4 ottobre 2024, ha proposto una lettura differente, suggerendo che l'articolo 20 TFUE non incorpori necessariamente il requisito di un *genuine link* e che gli Stati mantengano una certa discrezionalità nel determinare le condizioni per l'attribuzione della cittadinanza.

Inoltre, una parte minoritaria della giurisprudenza di merito ha recentemente sostenuto, senza successo, la rilevanza del *genuine-link test* per accreditare la perdita dello *status civitatis* in capo ai discendenti di cittadini italiani caduti sotto i rigori della c.d. "grande naturalizzazione brasiliana"<sup>24</sup>. L'ordinanza in commento si spinge ben oltre, proiettando la stessa argomentazione ("sottile vincolo", "gracilità del legame", "tenue nesso") sul piano del vaglio di costituzionalità.

#### 4. Vaglio di costituzionalità e opzioni legislative

Il Tribunale sembra mirare ad una pronuncia additiva che dichiari l'incostituzionalità dell'art. 1, L. 91/1992, nella parte in cui non prevede alcun limite alla cittadinanza *iure sanguinis*.

La preoccupazione che una cittadinanza *iure sanguinis* priva di limiti generazionali risulti obsoleta e presti il fianco ad iniquità ed abusi appare comprensibile. Probabilmente tale principio non permette di verificare fedelmente un reale attaccamento del soggetto allo Stato ed alle sue tradizioni, ma lo stesso potrebbe dirsi per altri parametri che abbiano valenza generale ed astratta e, giocoforza, non consentano di valutare, caso per caso, le singole situazioni personali.

La Suprema Corte a Sezioni Unite ha sottolineato come l'unica prova che - a legislazione invariata - deve essere fornita ai fini dell'accertamento dello *status* di cittadino sia quella della discendenza diretta<sup>25</sup>. Il diritto, fondamentale e imprescrittibile, preesiste a tale accertamento, sorgendo a titolo originario: la connessa attività amministrativa o giudiziale ha natura meramente ricognitiva.

---

<sup>23</sup> Sul punto vedi J.W.W. WEILER, *Vendesi cittadinanza. Commissione c. Malta: chi, davvero, smercia i valori europei?* in *Quad. cost.*, 2/2024, pp. 454-463.

<sup>24</sup> Sulla vicenda, v. *supra* nota 5.

<sup>25</sup> Cass. civ., Sez. Un., n. 25317/2022, cit., 3739.

Un intervento additivo non potrebbe trascurare che la disciplina della cittadinanza è frammentata in statuti differenziati e alla ricerca di un complicato equilibrio nel segno dell'inclusione democratica<sup>26</sup>. Tanto più che in nome del principio di uguaglianza si verrebbe a determinare una *deminutio* di diritti in capo ad una categoria, senza alcun miglioramento a favore dell'altra (livellamento verso il basso, gioco a somma zero). Eventuali modifiche implicano una visione complessiva delle priorità dello Stato e vanno elaborate sulla scorta di politiche del diritto che rispondano ai profondi cambiamenti emersi negli ultimi anni. Invece, le integrazioni proposte dal Tribunale<sup>27</sup> appaiono dispersive e, a tratti, scarsamente coerenti con le specificità della norma affrontata<sup>28</sup>. La loro introduzione in un giudizio di costituzionalità rischia di produrre maggior confusione e incertezza in una materia tradizionalmente affidata alla discrezionalità del legislatore.

Quanto ad una possibile sentenza additiva di principio, dal momento che lo stesso Tribunale indica criteri alternativi che appaiono non integrare una precisa disposizione, la Corte potrebbe indicare una linea che il legislatore dovrà seguire per conformare la normativa ai dettami costituzionali. Tuttavia, nel contesto della cittadinanza *iure sanguinis*, la complessità e la sensibilità della materia richiederebbero indicazioni più precise per evitare incertezze applicative e garantire uniformità nell'attribuzione della cittadinanza. In merito all'eventualità di una pronuncia di accoglimento parziale con modulazione temporale degli effetti, la Corte potrebbe dichiarare l'illegittimità costituzionale solo di una parte della norma impugnata, suggerendo una soluzione conforme alla Costituzione (le cosiddette "rime possibili") e modulando gli effetti temporali della decisione per attenuarne l'impatto immediato. Tale modulazione potrebbe prevedere, ad esempio, che la dichiarazione di incostituzionalità produca effetti solo per il futuro o dopo un certo periodo, dando al legislatore il tempo necessario per intervenire<sup>29</sup>. Tuttavia, applicare un simile

---

<sup>26</sup> Il problema riguarda la grande differenziazione tra cittadini a titolo originario, per naturalizzazione e per matrimonio, ma anche le diverse implicazioni delle relative discipline, incluse le ipotesi di perdita dello *status civitatis*. *Ex multis*, R. BAUBÖCK, *L'inclusione democratica. Una teoria pluralista della cittadinanza*, in *Biblioteca della libertà*, 2017, 220, pp. 3 ss.; proprio sulla previsione normativa di tali diverse categorie, con rispettivi presupposti e trattamenti differenziati, andrebbe incentrato il controllo di ragionevolezza della C. Cost., quale *focus* del principio di uguaglianza (cfr. P. BARILE, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Il Mulino, 1984, pp. 74-75).

<sup>27</sup> Si propone che la Corte Cost. stabilisca: "limiti generazionali o temporali (si è suggerito in dottrina di tenere conto del più lungo termine di oblio previsto nell'ordinamento, pari a 20 anni, come per la prescrizione per i più gravi reati e per l'usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari) oppure che il discendente e i suoi genitori abbiano soggiornato sul territorio nazionale", e, poi, il "riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis* entro il limite di due generazioni, salva la prova che uno degli ascendenti o la persona interessata abbia vissuto in Italia per almeno due anni". Sul rigore necessario nel formulare il quesito diretto ad ottenere una pronuncia additiva, A. GUARINO, *Le sentenze costituzionali manipolative*, in *Studi in onore di Gioacchino Scaduto*, Cedam, 1979, pp. 353 ss.; F. MODUGNO, P. CARNEVALE, *Sentenze additive, «soluzione costituzionalmente obbligata» e declaratoria di inammissibilità per mancata indicazione del «verso» della richiesta addizione*, in *Giur. cost.*, 1990, I, pp. 519 ss.

<sup>28</sup> Si pensi al termine ventennale, richiesto per la maturazione dell'usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari (e comune anche alla prescrizione per i più gravi reati), suggerito dal Tribunale di Bologna sulla base di un'improbabile *analogia iuris* tra perdita della proprietà e perdita della cittadinanza.

<sup>29</sup> Per esempio, la Corte potrebbe dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. a), della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, nella parte in cui non prevede limiti temporali per il riconoscimento della cittadinanza italiana per

meccanismo in materia di cittadinanza potrebbe risultare controproducente, considerando l'elevato numero di persone potenzialmente coinvolte e le implicazioni di tale incertezza sia a livello nazionale che internazionale.

In conclusione, la delicatezza e la portata della questione sollevata rendono effettivamente difficile l'adozione di una sentenza additiva di principio o di un accoglimento parziale con modulazione temporale degli effetti. È probabile, invece, che la Corte Costituzionale opti per una decisione che bilanci attentamente i principi costituzionali coinvolti, tenendo conto delle possibili ripercussioni pratiche e lasciando al legislatore il compito di apportare le modifiche normative necessarie. D'altra parte, la stessa Consulta, occupatasi in passato della cittadinanza *iure sanguinis*, non ne ha mai ventilato l'incompatibilità con il disegno costitutivo, nel solco di quel portato storico-giuridico di cui si è già detto. Anzi, ne aveva esteso doverosamente l'operatività alla trasmissione per linea materna, in ragione del principio di uguaglianza<sup>30</sup>.

Proprio in conclusione e con una- alquanto decontestualizzata- citazione delle Sezioni Unite, il Giudice remittente pare alludere alla possibilità che, tra gli effetti dell'evocato intervento manipolativo, figurì la perdita della cittadinanza. Tenderei, però, ad escludere che conseguenze così penalizzanti, come l'applicazione di nuovi limiti generazionali a diritti già acquisiti, possano essere contemplate in un'eventuale pronuncia additiva, neppure facendo salve le domande di cittadinanza ancora pendenti<sup>31</sup>.

---

discendenza (*iure sanguinis*), in assenza di un legame effettivo e continuativo con la comunità nazionale, per contrasto con gli artt. 3 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 20 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. Seguirebbe differimento degli effetti e assegnazione di termine al legislatore per intervenire al fine di definire tali limiti e criteri specifici, fermo restando che se il legislatore non interviene entro il termine stabilito, le istanze future saranno valutate secondo i principi enunciati nella sentenza, considerando l'esistenza di un legame effettivo con la comunità nazionale. Cfr. su queste tipologie di sentenze, G. DUNI, *L'oggetto dei giudizi di costituzionalità e la problematica dei dispositivi additivi: additività testuale e additività normativa*, in *Scritti in onore di Costantino Mortati*, Milano, Giuffrè, 1977, vol. IV, pp. 313 ss. Si consideri, in ottica di *behavioral law*, che l'assegnazione di un termine entro cui attivarsi per non perdere un potenziale beneficio comporterebbe un potente incentivo alla presentazione di ulteriori istanze ed alimenterebbe notevolmente il contenzioso (c.d. *deadline effect*). Cfr. A.E. ROTH, J. K. MURNIGHAN, F. SCHOUMAKER, *The Deadline Effect in Bargaining: Some Experimental Evidence*, in *The American Economic Review*, 1988, 78, pp. 806–823.

<sup>30</sup> Vedi *supra*, nota 15.

<sup>31</sup> Rileverebbe *in primis* il possibile *vulnus* al principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), in quanto i nuovi limiti varrebbero solo per cittadini italiani *iure sanguinis* non ancora formalmente riconosciuti e non per i cittadini italiani *tout court* (inclusi quelli *iure sanguinis* già formalmente riconosciuti). Per stabilire se una sentenza di accoglimento possa incidere sugli effetti della situazione soggettiva già maturata, ma ancora priva di formale riconoscimento, non sembra dirimente la differenza tra rapporto già concluso e rapporto ancora pendente, in quanto la prima categoria non si addice ad una situazione permanente qual'è lo *status civitatis*. Cfr. A. PACE, *op. cit.*, p. 226; e, per la giurisprudenza delle Sez. Un., vedi *supra*, note 15 e 16. Piuttosto, sembra rilevare la situazione soggettiva su cui si andrà ad incidere considerata alla luce del principio di ragionevolezza e di tutela dell'affidamento ingenerato nella norma, sino alla sua eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale: quella che sarebbe un'incostituzionalità "sopravvenuta" non potrebbe privare d'effetto le fattispecie (costitutive di un diritto fondamentale della persona) venute ad esistenza sino alla dichiarazione di illegittimità costituzionale. Cfr. *ex multis*, G. ZAGREBELSKY, *Il controllo da parte della Corte costituzionale degli effetti temporali delle sue pronunce*, in *Quad. cost.*, 1989, p. 69; R. PINARDI, *Le decisioni di "incostituzionalità sopravvenuta", di incostituzionalità differita e le tecniche monitorie*, in *Foro it.*, 1998, col. 156-160; P. PANUNZIO, *Incostituzionalità "sopravvenuta", incostituzionalità "progressiva" ed effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale*, in *Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale, anche*

Quanto esposto farebbe propendere insomma per l'inammissibilità della questione sollevata dal Tribunale di Bologna.

Certo, non mancano solidi argomenti a favore di una riforma della materia, ragion per cui non è da escludere la possibilità di una sentenza che, in tal senso, esprima un più generico monito al legislatore. Tuttavia, spetterebbe a quest'ultimo, nei tempi e modi che lo stesso riterrà, stabilire se e come la disciplina vada rielaborata, rispetto a una diversa ponderazione degli interessi in gioco.

Nella maggioranza di governo si è, da ultimo, affacciata la proposta di una modifica legislativa<sup>32</sup>. In base ad essa, non potrà più vantare la cittadinanza italiana colui che sia nato all'estero, i cui ascendenti in linea retta di primo, secondo e terzo grado siano cittadini nati all'estero, sempre che egli risulti in possesso di altra cittadinanza (art. 1). Una simile norma, nel ricalcare parzialmente il modello tedesco, riguarderebbe solamente il futuro, esclusi, cioè, i nati prima della sua entrata in vigore (art. 1, comma 3)<sup>33</sup>. Alcune questioni paiono, tuttavia, irrisolte: il paradosso per cui molti discendenti, già formalmente riconosciuti come cittadini, non sarebbero più in grado di trasmettere il medesimo *status* ai propri figli a causa dell'assenza di un ascendente nato sul suolo italiano entro la terza generazione. A tale impedimento si potrebbe ovviare introducendo requisiti alternativi, come la registrazione entro un anno dalla nascita presso il Consolato, oppure il- più opinabile- possesso di un certificato di conoscenza della lingua in capo al richiedente. Su questo terreno conviene procedere con cautela, tenendo conto dei già ricordati principi di proporzionalità, ragionevolezza e tutela dell'affidamento, evitando di produrre condizioni discriminatorie che comportino un *vulnus* all'uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.<sup>34</sup>

Residua il fatto dei molti italo-discendenti, già nati al momento dell'entrata in vigore della riforma, cui spetterebbe il riconoscimento formale della cittadinanza senza alcun limite generazionale. In teoria, tale pregresso sarebbe contenibile introducendo una perdita della cittadinanza per assenza di *genuine link*, determinata, sull'esempio francese, dalla mancata residenza in Italia, per lungo tempo, dell'interessato o di un suo ascendente<sup>35</sup>. Ma una simile soluzione, oltre a collidere con la già ricordata natura

---

con riferimento alle esperienze straniere (atti del seminario di studi tenuto al palazzo della Consulta il 23 e 24 novembre 1988), Giuffrè, 1989, p. 273.

<sup>32</sup> Proposta di legge presentata il 9/10/2024 (Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di trasmissione e acquisto della cittadinanza, XIX Legisl. Atti Parl. Camera Dep. n. 2080).

<sup>33</sup> Per l'impostazione della riforma tedesca, ancor più garantista nei confronti dei diritti acquisiti, vedi *supra*, nota 13.

<sup>34</sup> Vedi *supra*, nota 31. A proposito dell'introduzione del requisito di conoscenza della lingua, si ricordano le proposte di riforma della legge n. 91 del 1992 attualmente in discussione in Parlamento (S. 98, S. 752, S. 295, S.919, C.1439) e se ne rileva il rischio di infliggere trattamenti discriminatori e inumani, applicando rigidamente lo stesso parametro anche a persone prive delle necessarie capacità. Cfr. P. MOROZZO DELLA ROCCA, *La clausola di inesigibilità del requisito della lingua nel diritto dell'immigrazione e della cittadinanza*, in Riv. AIC, 2024, III, p. 415, nota 9, e 416-417. Cfr. G. SCACCIA, *Ragionevolezza e proporzionalità nel diritto costituzionale*, in A. FACHECHI (a cura di), *Dialoghi su ragionevolezza e proporzionalità*, ESI, Napoli, 2019, pp. 205 ss..

<sup>35</sup> Vedi *supra*, nota 13. Pare condivisibile l'opinione secondo cui qualsiasi limitazione dello *ius sanguinis* per discendenti già nati seguirebbe giocoforza i destini dell'introduzione di nuovi casi di perdita della cittadinanza, come avvenuto con



imprescrittibile e permanente del diritto acquisito, rischia di violare l'art. 3 Cost. in quanto non si rivolge a tutti i cittadini italiani, penalizzandone solo alcuni<sup>36</sup>. Infine, ciò alimenterebbe ulteriormente il relativo contenzioso (c.d. effetto *deadline*<sup>37</sup>).

---

altre legislazioni nazionali (es. Danimarca, Olanda). Cfr. M. MELLONE, *Italian unlimited ius sanguinis and its proposal of amendment: an EU law perspective*, in *Eurojus.it*, 2024, 2, p. 431, nota 14.

<sup>36</sup> Un'ipotesi di perdita della cittadinanza, specie se limitata ai cittadini nati all'estero, avrebbe notevole incidenza sulla sfera giuridica della persona, privata di diritti fondamentali connessi ad una cittadinanza già posseduta. Cfr. rispettivamente le pronunce della CGUE nel caso *Tjebbes* (C-221/17 del 12/3/2019), e della Corte europea dei diritti dell'uomo (Caso No. 31414/1996, *Karassev v. Finland* del 12/1/1999). In tema, S. MARINAI, *Perdita della cittadinanza e diritti fondamentali: profili internazionalistici ed europei*, Giuffrè, Milano 2017, *passim*; C. NOTA, *La perdita ipso iure della cittadinanza nazionale e dell'Unione e il test di proporzionalità alla luce della sentenza X della Corte di giustizia*, in *Quaderni Aisdue*, 2024, 1, pp. 1-9.

<sup>37</sup> Sul punto, v. il già citato A.E. ROTH, J. K. MURNIGHAN, F. SCHOUMAKER, *The Deadline Effect in Bargaining: Some Experimental Evidence*, cit., pp. 806–823.